

STATUTO

UNION DE I LADIS DE ANPEZO – U.L.d’A.

Art. 1 – Costituzione

È costituita una associazione ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L’associazione è denominata “Union de i Ladis de Anpezo”, detta anche “U.L.d’A.”, ed è stata originariamente costituita con atto del Notaio dott. Azio Perucon il 4 dicembre 1975 (rep. 44838).

La U.L.d’A. è l’associazione del gruppo linguistico ampezzano ed ha come espressione unitaria gli obiettivi della minoranza etnica ladina, ed in particolare di quella ladina-dolomitica.

Art. 2 – Durata

L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 3 – Finalità

La Union de i Ladis de Anpezo non ha fini di lucro, è apartitica e si pone come esclusivo perseguimento quello delle seguenti finalità:

- a) Conservare e sviluppare la coscienza ladino-ampezzana, mediante l’uso di ogni mezzo di comunicazione;
- b) Tutelare e sviluppare il patrimonio culturale ampezzano: idioma, usi e costumi, folclore, tradizioni, toponomastica e quant’altro relativo;
- c) Cooperare con tutte le forze intese alla valorizzazione dell’ampezzanità e dei suoi caratteri peculiari nell’osservanza dei Laudi e di tutto quanto attiene all’Istituzione Regoliera;
- d) Promuovere e conservare la continua collaborazione ed intesa con tutte le popolazioni ladino-dolomitiche attraverso le Unioni culturali operanti e con le minoranze linguistiche esistenti;
- e) Tutelare gli interessi e gli obiettivi economico-sociali e culturali del gruppo di lingua ampezzana;
- f) Costituire e valorizzare musei locali e istituti culturali specifici;
- g) Organizzare rassegne, concerti, feste popolari anche con somministrazione di cibi e bevande, e manifestazioni in genere finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale ampezzano nelle sue molteplici forme;
- h) Svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che la U.L.d’A. si propone.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diversa da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L’Associazione è iscritta nella Union Generela di Ladins dla Dolomites quale sua sezione autonoma, e persegue le finalità sopra descritte anche in seno all’Union Generela medesima, in quanto con essa compatibili.

La U.L.d’A., quale sezione della Union Generela di Ladins dla Dolomites, persegue come proprie le finalità di quest’ultima ai sensi del rispettivo statuto.

Le variazioni statutarie dell’Union Generela di Ladins dla Dolomites non comportano modifiche al presente statuto, se non per specifica volontà dell’Assemblea dei soci della U.L.d’A.

Art. 4 – Sede

La Union de i Ladis de Anpezo ha sede in Cortina d’Ampezzo (BL) nell’immobile denominato “Ciasa de ra Regoles”, al civico n° 1 di Piazzetta San Francesco.

Art. 5 – Soci

Sono soci dell'Union de i Ladis de Anpezo tutti coloro che intendono perseguire gli scopi associativi di cui all'art. 2 ed abbiano versato la quota annuale associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio non può essere temporanea e non è trasferibile.

I soci hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi della U.L.d'A. e per tutte le altre funzioni stabilite dal presente Statuto o dai suoi regolamenti.

Il titolo di socio è personale e non può essere ceduto, né trasmesso a terzi nemmeno per via successoria o testamentaria.

Eventuali azioni contrarie agli scopi di cui all'art. 2 sono incompatibili con il mantenimento della qualità di socio.

L'eventuale espulsione di un socio deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non ha diritto al rimborso delle quote, né alla restituzione di altre contribuzioni eventuali, né di quota parte del patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 – Organi sociali

Gli Organi sociali della U.L.d'A. sono:

- a) L'Assemblea Generale dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) I Revisori dei Conti.

Art. 7 – L'Assemblea Generale

L'Assemblea è costituita da tutti i soci di età superiore ai 18 (diciotto) anni, ai quali spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea, composta dalla generalità dei soci, viene costituita in via ordinaria e in via straordinaria.

L'Assemblea Generale viene convocata ordinariamente almeno una volta all'anno, salvo che particolari circostanze non richiedano ulteriori convocazioni; l'Assemblea sarà indetta ogni qualvolta il Consiglio Direttivo riterrà di convocarla, o ne farà richiesta scritta e motivata al Presidente almeno 1/3 dei soci

La convocazione ordinaria avverrà entro il 31 maggio di ogni anno, in Cortina d'Ampezzo nella sede ritenuta più idonea dal Consiglio Direttivo. I modi e i tempi di convocazione vengono stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce validamente con la presenza di almeno 1/3 dei soci in prima convocazione, e con qualsiasi numero di soci in seconda convocazione.

Salvo diversa determinazione da parte dell'Assemblea, essa è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo, il quale propone, fra i soci presenti, gli scrutatori e un segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole di 2/3 dei presenti in merito a:

- a) Approvazione del consuntivo annuale, udite le relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti;
- b) Approvazione del programma socio-culturale e relativo preventivo;
- c) Revoca della fiducia al Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti;
- d) Qualsiasi altro programma o argomento attinente gli scopi statuari;

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, a maggioranza relativa, in merito a:

- e) Elezione del Consiglio Direttivo;
- f) Elezione dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di 2/3 dei presenti in merito a:

- g) Modifica dello Statuto e dei suoi eventuali Regolamenti.
- h) Scioglimento della U.L.d'A.

I verbali delle assemblee vengono firmati da chi ha presieduto l'Assemblea e dal segretario verbalizzante, sono depositati presso la sede della U.L.d'A. e ogni socio può prenderne visione.
Le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale sono inoppugnabili dopo 60 giorni dalla loro adozione.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto di nove Consiglieri, eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti. A parità di voti prevale l'anzianità per età.
I Consiglieri durano in carica tre anni; possono essere tutti rieleggibili e scadono per 1/3 ogni anno.
Non possono fare parte del Consiglio Direttivo coloro che con la U.L.d'A. hanno un rapporto continuativo di lavoro retribuito. Nel caso fosse necessario sostituire un Consigliere gli subentrerà, per completare il suo mandato triennale, quel candidato che nella precedente Assemblea aveva ottenuto il maggior numero di voti.
2. Le liste dei candidati per la votazione vengono formate dal Consiglio Direttivo, oppure possono essere formate altre liste, purché sottoscritte da almeno venti soci. Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore a nove. Il Consiglio Direttivo assume le funzioni di commissione elettorale.
3. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente, e in caso di necessità il Segretario ed il Cassiere contabile; tutte le cariche hanno la stessa durata dei rispettivi mandati di Consigliere.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente ogni mese o quando il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando almeno un terzo dei Consiglieri, o i Revisori dei Conti, ne facciano richiesta.
Le sedute sono valide con la presenza di almeno cinque Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I Consiglieri non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni ed altri provvedimenti su affari nei quali abbiano interessi personali o ve li abbiano i loro congiunti o affini entro il secondo grado.
Nei verbali delle sedute saranno riportati gli argomenti indicati all'ordine del giorno, tutte le deliberazioni prese e quant'altro richiesto dai Consiglieri e Revisori dei Conti.
I Verbali sono approvati dal Consiglio Direttivo, sottoscritti e controfirmati da chi ha presieduto la seduta e dal verbalizzante che li ha redatti.
5. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, senza eccezioni di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà che non siano riservate in modo esplicito all'Assemblea Generale o, per deliberazione della stessa, ad altri organi.
Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:
 - a) Di convocare l'Assemblea Generale;
 - b) Di proporre all'Assemblea eventuali modifiche al presente Statuto ed ai regolamenti;
 - c) Di promuovere tutte le attività istituzionali della U.L.d'A.;
 - d) Di compilare i consuntivi annuali, corredandoli della propria relazione sull'andamento dell'esercizio;
 - e) Di proporre all'Assemblea il programma socio-culturale annuale e relativo preventivo;
 - f) Di nominare ed avvalersi di eventuali aderenti esterni al Consiglio Direttivo, con deleghe specifiche, per i diversi settori di attività;
 - g) Di stabilire le quote associative annuali;
 - h) Di decidere sui provvedimenti previsti all'art. 5, ultimo comma.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente tutela in generale gli interessi dell'Union de i Ladis de Anpezo, ne é il legale rappresentante e ne ha la firma. Rappresenta l'Union in giudizio in ogni grado di giurisdizione, convoca il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle sue deliberazioni.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente a tutti gli effetti.

Art. 10 – Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Essi vengono eletti dall'Assemblea Generale e durano in carica tre anni; a parità di voti prevale l'anzianità per età.
Non possono essere eletti alla carica dei Revisori dei Conti i parenti e gli affini degli amministratori entro il terzo grado e coloro che con la U.L.d'A. hanno un rapporto continuativo di lavoro retribuito.
Il Collegio dei Revisori nomina nel suo seno il proprio Presidente.
Nel caso fosse necessario sostituire un Revisore effettivo, gli subentrerà il primo eletto dei due revisori supplenti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e deve intervenire all'Assemblea Generale. Registra in apposito libro i propri accertamenti e rilievi ed esercita il controllo contabile.
3. I Revisori dei Conti devono riunirsi almeno quattro volte all'anno, generalmente ogni trimestre.

Art. 11 – Esercizio finanziario

L'esercizio economico e finanziario della U.L.d'A. ha durata annuale, con decorrenza dal 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico-finanziario unitamente ad una relazione accompagnatoria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nel rendiconto devono in ogni caso risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali dell'ente e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Union dei i Ladis de Anpezo è costituito da quote associative, da sovvenzioni e contributi, da beni ceduti, lasciti e quant'altro comunque ad essa devoluta e da essa acquistato.

L'eventuale scioglimento della U.L.d'A. è deliberato dall'Assemblea Generale straordinaria, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'intero patrimonio sarà devoluto alla Comunanza delle Regole d'Ampezzo.

Art. 13 – Collegio Arbitrale

Per la definizione di ogni controversia che sorgesse in seno alla U.L.d'A. in merito al presente Statuto, ai suoi regolamenti e alle loro interpretazioni, sia tra i soci fra loro che tra questi e il Consiglio Direttivo, verrà istituita una Commissione Arbitrale di tre persone, la quale deciderà inappellabilmente secondo equità, salvo il disposto degli artt. 827-831 del Codice di Procedura Civile.

Gli arbitri saranno nominati di volta in volta dalle parti, ciascuna di esse nominerà un arbitro ed il terzo sarà nominato di comune accordo, a norma degli artt. 810 e seguenti C.P.C.

Art. 14 – Norma finale

Per quanto non contemplato espressamente nel presente Statuto, si farà riferimento alle disposizioni di legge in materia.